

DECRETO 7 febbraio 2006

Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto.

Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17-2-2006

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

delegato per la pesca e l'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, recante le modalita' per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione;

Considerata la necessita' di continuare ad adottare idonee misure per assicurare l'equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di risorse disponibili;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi e' finalizzata all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un'equilibrio tra sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare;

Ravvisata l'opportunita' di rafforzare il coordinamento e la programmazione delle attivita' dei Consorzi di gestione dei molluschi bivalvi in presenza di oggettive condizioni di ampia partecipazione delle imprese abilitate alla pesca dei molluschi;

Ritenuta l'opportunita' di assicurare l'efficacia delle attivita' di gestione e tutela dei Consorzi dei molluschi bivalvi, escludendo che nelle aree e per le specie affidate ai Consorzi, possano rilasciarsi concessioni a terzi aventi medesimo oggetto ovvero che sia consentita la raccolta od il prelievo con attrezzi diversi da quelli consentiti;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi e' finalizzata all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 2 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005 recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto affidate ai Consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 ad oggetto la gestione, accrescimento e tutela delle singole risorse da prelevare, e precisamente per le seguenti specie: vongola o lupino (*Venus gallina*, *Dosinia exoleta*), vongola o longone (*Venerupis aurea* o *Tapes aureus*), *Venerupis pullastra*, *Venerupis rhomboides*), fasolaro, (*Callista chione*), cannicchio o cappalonga (*Ensis minor*, *Solen vagina*), cuore (*Anthocardia* spp.), scrigno di venere (*Scapharca* spp.) tellina (*Donax trunculus*), con l'utilizzo della draga idraulica e, limitatamente al Mar Ionio e al Mar Tirreno anche dell'attrezzo rastrello da natante per la cattura delle telline.

2. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente, riguardanti gli attrezzi e le misure tecniche relativi alla pesca dei molluschi bivalvi.

3. La raccolta dei molluschi di cui al comma 1, nelle aree di mare aperto per i quali i Consorzi hanno l'affidamento, e' consentita esclusivamente alle unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' con draga idraulica in Adriatico e, limitatamente al Mar Ionio e al Mar Tirreno, anche con rastrello da natante.

Art. 2.

1. Nelle aree di mare aperto nelle quali i Consorzi hanno l'affidamento dell'attivita' di gestione e di tutela e nei tratti di mare in cui operano le imbarcazioni aderenti ai medesimi Consorzi, non possono rilasciarsi, per quanto di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, concessioni demaniali a favore di terzi, qualora abbiano ad oggetto l'allevamento o la raccolta delle stesse specie di molluschi bivalvi gestite e tutelate dai Consorzi. A tali fini nell'ambito del procedimento di concessione avente ad oggetto i predetti spazi il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali e' comunque negativo.

2. Per aree di mare aperto, si intendono le zone marine rientranti nella competenza del Compartimento marittimo di pertinenza con esclusione delle sacche e delle lagune.

Art. 3.

1. Su richiesta di almeno il 70% (settanta per cento) per ciascun Consorzio delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi - con attrezzo draga idraulica in Adriatico e anche rastrello da natante nel Mar Ionio e Mar Tirreno - iscritte nei registri degli uffici marittimi ricadenti nell'area interessata alla gestione, il Ministro delle politiche agricole e forestali adotta apposito decreto con il quale la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi affidata ai Consorzi di gestione, istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 e successive modifiche, potra' essere svolta anche a livello intercompartimentale.

Art. 4.

1. Per le aree ove insistano un Consorzio di gestione e tutela riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995 ed una Organizzazione di produttori pesca riconosciuta ai sensi del Reg. Cee

n. 104/2000, interessati entrambi alla gestione delle medesime risorse di molluschi bivalvi, comprese fra quelle indicate all'art. 1, si applicano le modalita' di gestione della risorsa determinate dal competente Consorzio di gestione.

Art. 5.

1. A parziale modifica del decreto ministeriale 14 aprile 2005, l'affidamento della gestione della pesca di molluschi bivalvi ai Consorzi gia' istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 e' rinnovata per anni 5 (cinque) secondo le modalita' di cui ai successivi commi.

2. La direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai singoli Consorzi, in virtu' delle determinazioni adottate dal Comitato nazionale ricerca di cui all'art. 3 di cui al decreto ministeriale 14 aprile 2005, cui e' affidato l'esame della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale.

3. La durata del rinnovo dell'affidamento, ove del caso, sara' ridotto in relazione alle conclusioni inerenti l'esame della documentazione pervenuta per ogni singolo Consorzio.

Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora